

Vista la terna di professionisti che l'Unione italiana cooperative, associazione nazionale di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo, alla quale il sodalizio risulta aderente, ha proposto ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che dall'istruttoria effettuata dalla Direzione generale servizi di vigilanza sulla terna delle professionalità indicate, i nominativi segnalati risultano presenti nell'elenco di cui al punto 1, lettera *a*) della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025 e sono collocati nella fascia di valutazione non inferiore a quella assegnata per complessità alla procedura, come disposto dall'art. 4 del decreto direttoriale del 28 marzo 2025;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato designato dalla Direzione generale servizi di vigilanza, tenuto conto delle tre professionalità indicate, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dall'associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente, nell'ambito dei professionisti presenti nella Banca dati di cui al punto 1, lettere *a), c) e d)* della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025, in ottemperanza ai criteri di selezione citati nel punto 1, lettera *f)* della predetta direttiva;

Decreta:

Art. 1.

1. In sostituzione dell'avv. Silvia Pellegatta, rinunciataria, considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Eurocoop società cooperativa in liquidazione», con sede in Roma, (codice fiscale 02547800405), l'avv. Alessio Razzano, nato a Roma il 12 aprile 1981 (codice fiscale RZZLS-S81D12H501U), ivi domiciliato in - viale Parioli n. 59.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 3 dicembre 2025

Il Ministro: URSO

25A06798

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 11 dicembre 2025.

Disposizioni integrative al Corso antincendio di base e avanzato per il personale marittimo inclusa l'organizzazione antincendio a bordo delle navi petroliere, chimichiere e gasiere.

IL COMANDANTE GENERALE
DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO
GUARDIA COSTIERA

Vista la Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare SOLAS, firmata a Londra nel 1974 e resa esecutiva con legge 23 maggio 1980, n. 313, e successivi emendamenti;

Vista la legge 21 novembre 1985, n. 739, concernente l'adesione alla Convenzione internazionale sugli *standard* di addestramento, certificazione e tenuta della guardia per i marittimi, adottata a Londra il 7 luglio 1978 *Standard of training certification and watchkeeping for seafarers* (Convenzione STCW' 78), nella sua versione aggiornata, e sua esecuzione;

Visto l'annesso alla Convenzione STCW' 78 come emendato con la risoluzione 1 della conferenza dei Paesi aderenti all'Organizzazione marittima internazionale (IMO), tenutasi a Londra il 7 luglio 1995;

Visto il codice di addestramento, certificazione e la tenuta della guardia (*Code STCW' 95*, di seguito nominato codice STCW) adottato con la risoluzione 2 della conferenza dei Paesi aderenti all'Organizzazione marittima internazionale (IMO), tenutasi a Londra il 7 luglio del 1995, come emendato;


Viste le risoluzioni 1 e 2 adottate in Manila dalla conferenza delle parti alla convenzione STCW' 78 dal 21 al 25 giugno 2010;

Vista la regola VI/1, paragrafo 1, dell'annesso alla convenzione sopra richiamata e la corrispondente sezione A-VI/1.2.1.1.2 del codice STCW, relative standard di conoscenze minime per la prevenzione e per la lotta antincendio;

Vista la regola VI/3 dell'annesso alla convenzione sopra richiamata e la corrispondente sezione A-VI/3 del codice STCW, relativa ai requisiti minimi obbligatori per l'addestramento relativo all'antincendio avanzato per il personale marittimo;

Vista la regola V/1-1.2 dell'annesso alla convenzione sopra richiamata e la corrispondente sezione A-V/1-1.1 del codice STCW, relativa ai requisiti minimi obbligatori per l'addestramento del personale che presta servizio a bordo di navi petroliere e chimichiere;

Vista la regola V/1-2.2 dell'annesso alla convenzione sopra richiamata e la corrispondente sezione A-V/1-2.1 del codice STCW, relativa ai requisiti minimi obbligatori per l'addestramento del personale che presta servizio a bordo di navi gasiere;



Vista la regola I/6 dell'annesso alla convenzione sopra richiamata e la corrispondente sezione A-I/6 del codice STCW, relativa ai requisiti minimi obbligatori di formazione degli istruttori e dei valutatori;

Vista la regola I/8 dell'annesso alla convenzione sopra richiamata e la corrispondente sezione A-I/8 del codice STCW, relativa ai requisiti di qualità dell'addestramento fornito;

Visto il modello di corso IMO 1.20 «*Fire prevention and fire fighting*» relativo alle linee guida per l'elaborazione del corso antincendio di base, e il modello di corso IMO 2.03 «*Advanced training in fire fighting*» relativo alle linee guida per l'elaborazione del corso antincendio avanzato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 186, recante regolamento relativo alla riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Visto il decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71 «Attuazione della direttiva 2012/35/UE che modifica la direttiva 2008/106/CE, concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare», con specifico riguardo all'art. 3 che affida al Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto la competenza in materia di regolamentazione dei corsi di addestramento e certificazione degli enti di formazione e di addestramento del personale marittimo;

Visto il decreto direttoriale 18 giugno 2024, n. 850 relativo alla «Procedura per il rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento dei corsi di addestramento per il personale marittimo»;

Visto il decreto direttoriale 2 maggio 2017 relativo all'istituzione dei corsi antincendio di base e avanzato per il personale marittimo inclusa l'organizzazione antincendio a bordo delle navi petroliere, chimichiere e gasiere;

Considerata la necessità di dare piena attuazione alle sopra citate regole VI/1, paragrafo 1, VI/3, V/1-1.2 e V/1-2.2 dell'annesso alla Convenzione sopra richiamata e le corrispondenti sezioni A-VI/1.2.1.1.2, A-VI/3, A-V/1-1.1 e A-V/1-2.1 del relativo codice STCW;

Visto il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 9 giugno 2017;

Visto il manuale del sistema di gestione per la qualità rilasciato a questo comando generale apposito certificato di conformità ISO 9001-2015;

Vista la lettera circolare prot. n. 133550 in data 27 ottobre 2017, recante chiarimenti al decreto direttoriale 2 maggio 2017;

Considerata la necessità di fornire disposizioni di dettaglio per ricondurre la disciplina dell'erogazione del corso in un unico atto di rango secondario;

Visti gli esiti del gruppo di lavoro riunitosi, da ultimo, in data 13 novembre 2025;

Decreta:

Art. 1.

Finalità

1. Il presente decreto integra la disciplina dei corsi antincendio di base e avanzato per il personale marittimo inclusa l'organizzazione antincendio a bordo delle navi petroliere, chimichiere e gasiere per tutte le persone impiegate o arruolate per i servizi a bordo di una nave, in conformità rispettivamente alla regola VI/1, paragrafo 1 e VI/3 dell'annesso alla convenzione STCW' 78 nella sua versione aggiornata e alle corrispondenti sezioni A-VI/1.2.1.1.2 e A-VI/3 del codice STCW, nonché l'organizzazione antincendio a bordo delle navi petroliere, chimichiere e gasiere in conformità rispettivamente alla regola V/1-1.2 e V/1-2.2 dell'annesso alla convenzione STCW' 78 nella sua versione aggiornata e alle corrispondenti sezioni A-V/1-1.1 e A-V/1-2.1 del codice STCW.

Art. 2.

Modifiche al decreto

1. L'allegato B del decreto direttoriale 2 maggio 2017, n. 760 è sostituito dall'allegato B al presente decreto.

2. Nel decreto direttoriale 2 maggio 2017, dopo l'allegato N è inserito l'allegato O al presente decreto.

3. L'art. 3, comma 1, del decreto 2 maggio 2017 è così sostituito:

«1. Al completamento dei singoli corsi di base ed avanzato, ogni candidato sostiene un esame, consistente in una prova teorico-pratica, che verrà svolta al termine del corso stesso, dinanzi ad una commissione presieduta da un Ufficiale ovvero da un Sottufficiale del ruolo marescialli o del ruolo sergenti appartenente al Corpo delle capitanerie di porto e composta dal direttore/vicedirettore del corso e da un membro del corpo istruttori accreditato per il corso antincendio di base ed avanzato che svolge anche le funzioni di segretario.».

4. L'art. 4, comma 1, del decreto 2 maggio 2017 è così sostituito:

«1. Ai candidati che superano gli esami di cui all'art. 3, è rilasciato un attestato, secondo il modello riportato negli allegati E ed F del presente decreto, rispettivamente per il corso antincendio di base e per il corso antincendio avanzato.».

Art. 3.

Entrata in vigore ed abrogazioni

1. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il 1° gennaio 2026.

Roma, 11 dicembre 2025

Il Comandante generale: LIARDO



Strutture, attrezzature, equipaggiamenti, materiale e sussidi didattici relativi all'addestramento teorico-pratico per i corsi antincendio di base ed avanzato

1. Un'aula per lezioni teoriche dotata di sussidi didattici quali: sistema multimediale di proiezione (PC, videoproiettore), televisore/monitor, flipchart (lavagna a fogli mobili).
2. Materiale di sostegno dell'insegnamento:
 - a) Manuale istruttore;
 - b) Video proiettore;
 - c) Filmati Audio-Video¹ relativi agli argomenti trattati negli allegati A e A1;
 - d) Testi di riferimento IMO aggiornati: STCW'78 come emendata, SOLAS, Codice FSS;
 - e) Esempi di manuali di manutenzione dei sistemi e delle apparecchiature di rilevazione ed estinzione incendi di tipo fisso e mobile di cui alla Parte E del Capitolo II-2 della SOLAS contenenti le parti aggiuntive per le navi da passeggeri e per le navi cisterna;
 - f) Esempi di manuali di addestramento di cui alla Parte E del capitolo II-2 della SOLAS;
 - g) Copia di un Piano di sicurezza e controllo antincendio di una nave (*Fire Control Plan*) anche in formato elettronico (PDF o altro formato);
 - h) Piani di emergenza per la gestione degli incendi (*Fire Contingency Plan*);
 - i) Esempi di manuali operativi antincendio (*Fire safety operational booklet*);
 - j) Esempi di manuale operativo per il servizio antincendio relativo alle piazzuole elicotteri a bordo della nave.
3. Dispensa/e su tutti gli argomenti del corso da fornire ai partecipanti redatte secondo le linee guida dei modelli di corso dell'IMO n° 1.20 per il corso Antincendio di base e n. 2.03 per l'antincendio avanzato. Le stesse devono contenere una bibliografia delle fonti utilizzate e un sistema di citazioni di quest'ultime.
4. Banca dati di 80 domande, divise per argomenti, da utilizzare per i test dei corsi antincendio di base ed una banca dati di 200 domande, divise per argomenti, da utilizzare per i test dei corsi antincendio avanzato.
5. Strutture, locali/laboratori dotati delle apparecchiature ed equipaggiamenti di cui al seguente elenco:
 - a) una struttura in acciaio simulante una tuga con vari compartimenti chiusi di una nave per le esercitazioni antincendio e di fumo, almeno come quella rappresentata al successivo comma 11 "figura A" per il solo corso antincendio di base e al comma 15 "figura B" per il corso antincendio base ed avanzato;
 - b) il centro di formazione/addestramento deve avvalersi di una società riconosciuta e certificata secondo il sistema di gestione di qualità specifico secondo la normativa UNI di settore in grado di fornire le prestazioni tecniche richieste oppure, in alternativa, può avere almeno un impianto per la ricarica delle bombole ad aria compressa (autorespiratore), con parti di rispetto per la manutenzione in linea con la normativa vigente;
 - c) 2 vasche in acciaio, ciascuna di almeno mq 4 per la simulazione di piccoli incendi (almeno metri 2 x 2 x 0.5) con sistema di raccolta;
 - d) una tubazione idonea per essere alimentata a gas (GPL) provvista di flangia perdente e di dispositivi di sicurezza (es. valvola di intercettazione);
 - e) una vasca di almeno mq 100 per la simulazione di grandi incendi (con il lato corto di almeno 8 metri);
 - f) 2 idranti con 2 uscite per l'allaccio alla linea diretta dell'acqua e alla pompa antincendio;
 - g) un cannoncino (monitore) collegato alla linea dell'acqua ed al serbatoio di schiuma per simulare le operazioni antincendio in coperta su navi cisterna (bassa e media espansione);
 - h) adeguata quantità di combustibile (legna, gasolio, ecc....) per le vasche simulanti l'incendio;
 - i) 2 manichini certificati di peso non inferiore a 50 kg, per le procedure di ricerca e salvataggio;
 - j) 2 manichette (UNI 70);
 - k) 6 manichette (UNI 45);
 - l) 2 divisorie di derivazione (UNI 45);
 - m) 6 boccalini/lance a getto pieno ed a pioggia;
 - n) 1 impianto fisso a schiuma ad alta espansione per saturare un locale all'interno della tuga o esterno ad essa ed effettuare la prova di attraversamento;
 - o) 1 impianto fisso a CO₂ proporzionato al locale all'interno della tuga o esterno ad essa presso il quale effettuare l'addestramento previsto;
 - p) 1 impianto fisso a polvere proporzionato al locale all'interno della tuga o esterno ad essa presso il quale effettuare l'addestramento previsto;
 - q) 1 impianto fisso ad acqua spruzzata/sprinkler proporzionato al locale all'interno della tuga o esterno ad essa presso il quale effettuare l'addestramento previsto;
 - r) 20 estintori idrici per impianti elettrici sotto tensione (6 litri);
 - s) 20 estintori a schiuma (6 litri);

¹ I dispositivi audio-video utilizzati devono rispettare tutte le norme di tutela dei diritti di autore e diritti connessi previsti dalla normativa vigente.




- t) 20 estintori a CO₂ (5 kg);
 - u) 20 estintori a polvere (6 kg);
 - v) 20 sets di indumenti protettivi (DPI): tute da lavoro, guanti, scarpe/stivali antinfortunistici, caschi;
 - w) 20 indumenti impermeabili;
 - x) 7 sets di autorespiratori completi, con bombole e maschere di rispetto, nonché sets per l'uso esclusivo per ogni istruttore;
 - y) un generatore di fumo di capacità sufficiente a saturare un locale della tuga;
 - z) 1 EEBD;
 - aa) 1 doccia di emergenza anticontaminazione con lava occhi in sito;
 - bb) 1 barella e un kit di pronto soccorso ed un apparecchio di rianimazione con unità di ossigeno/pallone A.M.B.U.;
 - cc) almeno 2 tute termoriflettenti completi di casco di cui all'equipaggiamento dei vigili del fuoco e 2 sets di indumenti protettivi al fuoco (stivali, pantaloni, guanti, giacca e casco);
 - dd) 2 asce da vigile del fuoco;
 - ee) almeno due sagole ignifughe con relativi moschettoni e cinture di sicurezza (almeno metri 20);
 - ff) differenti tipi di rilevatori incendio usati a bordo delle navi (fumo, fiamma, temperatura, impianti a sprinkler, ecc.) a scopo dimostrativo;
 - gg) indicazioni delle vie di sfuggita nel modello di tuga;
 - hh) una struttura in metallo coperta superiormente e lateralmente ed aperta su entrambe le estremità, che simuli una galleria del fuoco, di dimensioni almeno di m 4 di lunghezza, 1,50 di larghezza e 2 di altezza munita di un sistema di intercettazione e regolazione della fiamma alimentata a gas.
6. Tutti gli impianti fissi indicati nel presente allegato devono essere realizzati a regola d'arte e certificati dall'installatore o da altro professionista titolato al rilascio di tale certificazione.
 7. La costruzione delle strutture rappresentate nel presente decreto non esime i centri dal realizzare eventuali ulteriori accorgimenti (porte, ringhiere, uso di personale di assistenza, sistema raccolta acque reflue, ecc.) in ossequio ad altre e diverse normative di settore anche in materia di sicurezza.
 8. Qualora gli impianti di cui alle precedenti lettere n), o), p), e q) siano posizionati all'interno della tuga, gli spazi prescelti devono comunque poter essere utilizzati durante l'addestramento con "fuochi reali".
 9. Qualora si scelga di installare in tuga altri equipaggiamenti (vasche, tubazioni per GPL, idranti, cannoncino), gli stessi devono essere comunque anche realizzati in aree esterne alla tuga stessa.
 10. Deve essere disponibile una quantità di acqua atta a garantire lo svolgimento delle esercitazioni.



11. Figura A


Figura A
Modello di Tuga per antincendio di base



12. Figura A: la struttura a tuga in acciaio raffigurante i vari compartimenti di una nave, per le esercitazioni antincendio e fumo, deve essere composta almeno da due livelli sovrapposti come mostrato in figura A ed aventi, per singolo livello (terra e 1°), almeno le seguenti misure 7 m x 3 m x 2 m (escluse scale esterne). I differenti locali devono essere così rappresentati:

locale	tipologia	dimensioni
1.	Un corridoio/locale aperto	3,5 x 3 x 2 m
2.	Una cabina	3,5 x 3 x 2 m
3.	Un locale con quadro elettrico	2 x 3 x 2 m
4.	Una sala macchine con pavimentazione a griglia	5 x 3 x 2 m

13. Figura A: gli accessi previsti sono quelli di seguito riportati:





14. Figura A: ogni locale della struttura deve essere prontamente accessibile dall'esterno come precauzione di sicurezza. Inoltre, devono esserci accessi tra il locale 1 e 2 attraverso un passo d'uomo, tra il locale 2 e 4 attraverso un portellino di accesso e scala verticale, e tra il locale 3 e 4 attraverso una porta.



Nota: l'area per le esercitazioni antincendio, i bagni e le docce non devono essere ubicati ad una distanza superiore a 20 km dalle aule per le lezioni teoriche.



15. Figura B


Figura B
Modello di Tuga per antincendio avanzato






Sezione longitudinale







PONTE D




PONTE C

N.B. La sala comandi può essere utilizzata per il controllo ed il coordinamento dell'emergenza, pertanto, può essere esclusa dall'utilizzo per l'estinzione di incendi reali e controllati





16. Figura B: la suddivisione interna dei locali (provvisti di identificazione delle sfuggite con appropriati segnali fotoluminescenti, illuminazione di emergenza 24 Volt, nei luoghi previsti dalla SOLAS (corridoi, sfuggite,



- etc.)) è quella rappresentata nelle piante dei vari ponti le cui dimensioni sono quelle rappresentate in figura con una tolleranza, per i soli locali interni, del $\pm 10\%$.
17. Figura B: invece, nel caso in cui le misure della struttura, anche per singolo piano, superino le dimensioni minime previste dal decreto, è necessario che i locali interni mantengano la proporzionalità con le misure minime previste, fermo restando la tolleranza pari al $\pm 10\%$.
18. Figura B: la tuga deve essere dotata, altresì, di:
- almeno tre idranti per lato accessibile (due deck C uno deck B) con relativo box manichette e quindi devono essere installati 8 idranti al ponte B (due per lato) e 2 idranti al ponte C (uno su ogni lato corto);
 - allarme incendio (avvisatore manuale).
19. Figura B: deve essere previsto un locale (anche esterno alla struttura) per la direzione ed il monitoraggio delle operazioni antincendio eseguite dalle squadre sul posto provvisto del seguente materiale per simulare:
- Un tavolo tattico di adeguate misure (*Bridge*);
 - Piano antincendio cartaceo e relativi dispositivi per il coordinamento - *Bridge*;
 - Sistema di comunicazione interno a due vie (anche VHF).

Nota: l'area per le esercitazioni antincendio, i bagni e le docce non devono essere ubicati ad una distanza superiore a 20 km dalle aule per le lezioni teoriche.



ALLEGATO O

VIOLAZIONI DI GRAVI ENTITA'
art. 7 D.D. 850/2024 del 18/06/2024

Violazione delle previsioni presenti nel decreto istitutivo del corso:

1. Mancato rispetto della durata minima del corso (art. 2),
2. Mancato rispetto del monte ore da dedicare alle esercitazioni pratiche (art. 2 e Allegato A o A1),
3. Mancato rispetto del monte ore da dedicare alla teoria (art. 2 e Allegato A o A1),
4. Mancato rispetto della durata minima del corso di refresh (art. 5),
5. Mancato rispetto del monte ore da dedicare alle esercitazioni pratiche (art. 5 e Allegato G o H o H1),
6. Mancato rispetto del monte ore da dedicare alla teoria (art. 5 e Allegato G o H o H1),
7. Ammissione di discenti in numero superiore a quello riportato nell'autorizzazione (art. 2, comma 3),
8. Composizione della commissione di esame in forma differente da quella prevista dal Decreto (art. 3),
9. Utilizzo di strutture, attrezzature, equipaggiamenti, materiale e sussidi didattici relativi all'addestramento teorico-pratico difformi da quelli riportati nel decreto autorizzativo o non revisionate/riconfezionate secondo normativa (allegato B),
10. Assenza dell'adozione delle precauzioni di sicurezza (allegato B),
11. Utilizzo di formati di attestati non in linea con le previsioni del Decreto (allegati E, F, L e M).

25A06835

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di cefepime, «Cefepima Noridem».

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 452 dell'11 dicembre 2025

Codice pratica: RU/2024/189.

Procedura europea n. NL/H/4045/001-002/E/001 (inserire eventuali numeri procedura di variazioni intercorse prima della determina - indicate da personale tecnico).

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale CEFEPIMA NORIDEM, le cui caratteristiche sono riepilogate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo (FI) ed etichette (EtI), parti integranti della determina di cui al presente estratto, nella forma farmaceutica, dosaggi e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Noridem Enterprises LTD con sede legale e domicilio fiscale in Evagorou & Makariou, Mitsi Building 3, Office 115, 1065 Nicosia, Cipro.

Confezioni:

«1 g polvere per soluzione iniettabile/per infusione» 1 flaconcino in vetro - A.I.C. n. 051618015 (in base 10) 1K786Z (in base 32);

«1 g polvere per soluzione iniettabile/per infusione» 10 flaconcini in vetro - A.I.C. n. 051618027 (in base 10) 1K787C (in base 32);

«1 g polvere per soluzione iniettabile/per infusione» 50 flaconcini in vetro - A.I.C. n. 051618039 (in base 10) 1K787R (in base 32);

«2 g polvere per soluzione iniettabile/per infusione» 1 flaconcino in vetro - A.I.C. n. 051618041 (in base 10) 1K787T (in base 32);

«2 g polvere per soluzione iniettabile/per infusione» 10 flaconcini in vetro - A.I.C. n. 051618054 (in base 10) 1K788E (in base 32);

«2 g polvere per soluzione iniettabile/per infusione» 50 flaconcini in vetro - A.I.C. n. 051618066 (in base 10) 1K788L (in base 32).

Principio attivo: cefepime.

Produttore responsabile del rilascio dei lotti: Demo S.A. Pharmaceutical Industry - 21st Km National Road Athens-Lamia, 14568 Krioneri, Attiki, Grecia.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

classificazione ai fini della rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

classificazione ai fini della fornitura: OSP - medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in una struttura ad esso assimilabile.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

